

N. R.G. 6687/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di Roma**

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 83, comma 7, lett. h), del DL 18/20, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **6687/2020** promossa da:

SAVELLI ANTONIA  
Avv. ELIA FRANCESCO

ricorrente

contro

INPS  
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA

resistente

OGGETTO: maggiorazione ex art 38 l. 448/01

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 25.2.20 Antonia Savelli conveniva in giudizio l'INPS, esponendo: di essere titolare dal 2015 del trattamento pensionistico pari ad € 404,59 mensili, mentre il marito, Della Valle Franco, era titolare del trattamento pensionistico pari ad € 639,51 mensili, oltre ad € 46,48 a titolo di trattamento di famiglia; di avere compiuto settant'anni nel 2006 e di essere in possesso del requisito reddituale previsto per il pagamento della maggiorazione sociale sin da aprile 2015. Chiedeva di accertare il proprio diritto alla maggiorazione ex art 38 l. 448/01 da aprile 2015, oltre agli accessori dovuti per legge.



Resisteva l'INPS, eccependo l'improponibilità del ricorso giudiziale in difetto di domanda amministrativa, e chiedendo respingersi la domanda nel merito, per mancanza di documentazione attestante il requisito reddituale.

Il Tribunale osserva quanto segue.

L'art. 38 della legge n.448/2001 prevede:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici* *di cui:*

- a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;*
- b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;*
- c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”*  
(comma 1);

*“L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:*

*a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a*  
*6.713,98* *euro;*

*b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;*

*c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento* *dei* *limiti* *stessi;*

*d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”* (comma 5).

Tale disposizione non autorizza a ritenere, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, che, in deroga al principio generale della necessità di una domanda amministrativa, la prestazione spetti in via automatica presupponendo invece, come



tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, la presentazione di una domanda all'INPS, per la verifica dei prescritti limiti reddituali.

Come per tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, infatti, la domanda amministrativa è necessaria per la verifica dei relativi presupposti, a nulla rilevando quanto indicato nella prodotta Circolare Inps n. 44 del 1.3.2002, la quale ha una funzione interpretativa, ma non è idonea a derogare al principio, che onera l'interessato di presentare la domanda amministrativa, contenuto nell'art 7 della l. 533/73.

Poiché la presente domanda giudiziale non è stata preceduta dalla necessaria domanda amministrativa, essa va dichiarata improponibile.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.

.

P.Q.M.

Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;

-dichiara il ricorso improponibile;

nulla per le spese.

Roma, 10 giugno 2020

Il Giudice  
dott. Giuseppe Giordano

